



COMUNE DI PARRE

PROVINCIA DI BERGAMO

SEDE: P.ZZA MUNICIPIO 2 - TEL. 035 / 701002 - FAX 035 / 703545 - COD. FISC. N. 00348260167 - C.A.P. 24020

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 53 DEL 26/11/2009

Ripubblicato all'albo pretorio comunale dal 29/12/2009 al 13/01/2010

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto da:

- L.R. 15 del 21/03/2000 e successive modifiche;
- D.G.R. del 03/12/2008 – determinazioni in merito all'individuazione delle aree mercatali e fieristiche.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Rilascio dell'autorizzazione e della concessione di suolo pubblico

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 bis L.R. 8/2008.

L'attività può essere svolta su qualsiasi area purché in forma itinerante o su posteggi.

L'attività svolta su posteggi comporta il rilascio della concessione all'occupazione di suolo pubblico; autorizzazione e concessione possono essere unificati in un unico provvedimento.

La concessione ha validità decennale e si intende automaticamente rinnovabile.

Le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

Art.2

Verifica annuale

Il Responsabile del settore commercio, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria e della CCIAA, verifica annualmente entro la data del 31 ottobre, mediante presa d'atto sull'autorizzazione, se il titolare sia in regola con gli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente, sulla base della seguente documentazione:

a) – obblighi amministrativi –

⇒ Visura camerale aggiornata attestante l'iscrizione attiva al registro delle imprese ed autocertificazione del titolare in caso di eventuali variazioni intervenute;

b) – obblighi fiscali –

- ⇒ Ricevuta di presentazione del Modello Unico, verificando che contenga il quadro relativo al reddito di impresa;
- ⇒ copia attestazione attribuzione partita IVA, solamente per le imprese di recente costituzione non ancora sottoposte all'obbligo della presentazione del Modello Unico;

c) – obblighi previdenziali –

- ⇒ Iscrizione all'INPS, sia del titolare che degli eventuali collaboratori;

d) – obblighi assistenziali –

- ⇒ Copia del modello unificato inviata al Centro per l'Impiego per l'assunzione dei dipendenti;
- ⇒ verifica (da codice PIN) della regolare posizione per i collaboratori e/o dipendenti ai fini INAIL.

Art.3

Carta d'esercizio

La carta d'esercizio ha finalità di natura identificativa dell'operatore, autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzativi.

E' rilasciata per l'esercizio dell'attività svolta nei mercati, nelle fiere ed in forma itinerante.

Art.4

Consultazione delle parti sociali

E' istituita una commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche nella quale sono chiamati a far parte, il Sindaco, o suo delegato che la presiede, i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e delle imprese commerciali su aree pubbliche più rappresentative a livello provinciale e dai rappresentanti del Comune.

La nomina della commissione è effettuata con decreto del Sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento sono stabiliti dal Sindaco, sentiti i soggetti delle associazioni predette.

I componenti dimissionari o deceduti sono sostituiti su segnalazione dell'associazione che li ha designati la quale, potrà richiedere altresì con adeguata motivazione, la sostituzione del componente precedentemente segnalato.

La commissione è obbligatoriamente sentita in relazione alla:

- programmazione annuale dell'attività mercatale (mercati straordinari, svolgimento anticipato dei mercati, prolungamento degli orari);

- determinazione delle aree mercatali ed individuazione del numero di posteggi;
- istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di tutto o parte del mercato e delle fiere;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone per l'occupazione suolo pubblico;
- predisposizione di regolamenti, ordinanze, delibere o altri provvedimenti comunali o regionali riferiti all'attività del commercio su aree pubbliche.

Art. 5

Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si intendono richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla L.R. n. 15/2000 e successive modifiche ed alle direttive regionali di programmazione del commercio su aree pubbliche.

Art.6

Abrogazione

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.

TITOLO II

MERCATI

Art.7

Tipologia

Il mercato si svolge con cadenza settimanale nel corso di tutto l'anno solare nell'ambito dell'area attrezzata dal Comune, sita in Via Roma, al fine di consentire l'esercizio dell'attività per l'offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 8

Giorni ed orari di svolgimento

Il mercato si svolge nella giornata di mercoledì osservando l'orario di vendita dalle ore 7.30 alle ore 13.00.

Ad ogni operatore è consentito l'accesso all'area mercatale due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita, con l'obbligo di lasciare il posteggio libero entro un'ora e mezzo dal termine dell'orario di vendita.

Qualora la giornata di mercato cada in una festiva infrasettimanale il mercato sarà normalmente effettuato, con l'eccezione di Natale e Capodanno. In questi ultimi casi il Sindaco, o un suo delegato, effettuate le consultazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, potrà anticipare la data di svolgimento del mercato stesso.

Per il periodo natalizio, pasquale ed estivo, il Sindaco, o un suo delegato, effettuate le consultazioni previste all'art. 4 del presente regolamento, può prevedere lo svolgimento di mercati straordinari, quale edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori, rispetto alla cadenza normalmente prevista.

Nel mercato straordinario è consentita la presenza degli operatori commerciali normalmente titolari di posteggio, senza ulteriore riassegnazione di posteggio.

Il mercato in edizione straordinaria sarà effettuato a condizione che sia preventivata la presenza di almeno il 60% degli operatori.

Non possono essere autorizzati più di 12 mercati straordinari nel corso dell'anno solare.

Art.9

Localizzazione, dimensionamento ed articolazione merceologica

L'area complessiva del mercato di mq. 301, così come definita dalla planimetria allegata, costantemente aggiornata e visionabile presso l'ufficio commercio, è strutturata in nr. 8 posteggi, così articolati:

- n. 1 di mt. 5,50 x 4,20 = mq. 23 sett. alimentare
- n. 2 di mt. 9,00 x 5,60 = mq. 50 sett. non alimentare
- n. 3 di mt. 7,50 x 4,00 = mq. 30 sett. non alimentare
- n. 4 di mt. 9,50 x 5,50 = mq. 52 sett. non alimentare
- n. 5 di mt. 7,20 x 4,20 = mq. 30 sett. alimentare
- n. 6 di mt. 6,15 x 10,00 = mq. 61 sett. alimentare
- n. 7 di mt. 7,50 x 4,00 = mq. 30 sett. non alimentare
- n. 8 di mt. 4,20 x 6,00 = mq. 25 sett. alimentare

Art.10

Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri colleghi, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Art.11

Regolazione della circolazione veicolare e pedonale

Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli e motocicli, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal responsabile di mercato.

Art.12

Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi e non assegnati

Entro il 31.12.2009 il responsabile di mercato provvede ad aggiornare la situazione delle presenze temporanee nei mercati, mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.

Successivamente, al 31/12 di ogni anno, la situazione delle presenze temporanee nei mercati è aggiornata mediante cancellazione dei nominativi che nel corso dell'anno non abbiano fatto registrare almeno la metà delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione del mercato.

I posteggi temporaneamente non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, a partire dall'inizio dell'orario di vendita, agli operatori presenti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che, alla data del 31.12 dell'anno precedente, abbiano richiesto di essere inseriti nella graduatoria di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi nel mercato.

Le assegnazioni dei posteggi temporaneamente liberi saranno effettuate, nel rispetto dei settori merceologici, con i seguenti criteri di priorità:

- 1) medesima tipologia merceologica del posteggio temporaneamente libero;
- 2) maggior numero di presenze effettive;

3) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'art. 1 bis comma 8 della l.r. 08/2008;

4) anzianità di iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA.

I posteggi assegnati ai produttori agricoli temporaneamente liberi sono assegnati agli operatori che vantino il maggior numero di presenze effettive.

Qualora richiesto, i posteggi temporaneamente liberi possono essere assegnati prioritariamente ai titolari di posteggio del mercato che, per sopravvenute indisponibilità temporanee dovute a motivi di pubblico interesse, non possano disporre del posteggio assegnato.

In tal caso, agli operatori della spunta saranno assegnati i posteggi appositamente individuati in sostituzione di quelli temporaneamente indisponibili.

Art.13

Modalità di registrazione delle presenze e delle assenze degli operatori

Trascorso l'orario d'inizio vendite, il responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria.

Conclusa la giornata di mercato procederà altresì alla redazione del "Verbale giornaliero di mercato" avendo cura di evidenziare in particolare:

- le assenze dei titolari di posteggio;
- le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità;
- ogni altro fatto che abbia significativamente caratterizzato l'attività di gestione e controllo del mercato.

Art.14

Modalità di assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione e spostamento del mercato

Qualora si proceda:

- alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato esistente;
- al trasferimento dell'intero mercato in altra sede;

la riassegnazione dei posteggi a favore dei soggetti titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- 1) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- 2) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- 3) anzianità di iscrizione al Registro Imprese;
- 4) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentare e non alimentare, o al tipo di attrezzatura di vendita.

Nel caso la ristrutturazione del mercato comporti il trasferimento di un numero di posteggi inferiore al 20%, per la successiva riassegnazione è sentita la commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art.15

Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- devono esibire i documenti autorizzativi (autorizzazione e carta d'esercizio) in originale;
- devono rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi;
- devono utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati;
- devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;
- devono collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 2,20;
- devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro;
- non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione;
- non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
- non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante le prese d'acqua ed elettriche;
- possono, con le tende di protezione al banco di vendite superare, fino ad un massimo del 40% la superficie autorizzata al suolo, purché non intralcino l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati all'uso pubblico;
- possono mantenere nel posteggio i propri automezzi, attrezzati o non, purché sostino entro lo spazio delimitato dalla concessione di posteggio;

- esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. In tutti gli altri casi l'uso di mezzi sonori è vietato;
- sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In ogni caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti.

Art.16

Decadenza e revoca delle concessioni di posteggio

Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, l'operatore decade dalla concessione di posteggio per il mancato utilizzo di ciascun anno solare per un periodo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, infortunio.

La decadenza è altresì prevista in caso di recidiva, previa diffida scritta, per gravi violazioni delle norme sull'esercizio dell'attività e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La decadenza è automatica, va comunicata tempestivamente all'operatore interessato e comporta la revoca dell'autorizzazione.

Il Comune può revocare la concessione del posteggio per fondati motivi di pubblico interesse. In tal caso, l'operatore ha diritto ad ottenere un nuovo posteggio nel territorio comunale che per dimensioni non sia inferiore a quello revocato e sentito il parere dell'operatore stesso per la sua localizzazione. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

Art.17

Scambio di posteggio

Gli operatori già concessionari non possono scambiarsi il posteggio se non con l'espresso consenso del Comune.

L'istanza a firma congiunta va inoltrata al responsabile di mercato con dichiarazione di rinuncia, in caso di accoglimento, della concessione posseduta.

Il Comune, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo di seguito al rilascio dei nuovi titoli autorizzativi in sostituzione di quelli rinunciati.

Art.18

Subingresso

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'intera azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa al subentrante purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 bis della L.R. 08/2008 e che sia provato l'effettivo trasferimento del ramo d'azienda.

La domanda di reintestazione dell'autorizzazione, su posteggi dati in concessione, va rivolta al Comune e comporta il trasferimento di tutti i titoli di priorità legati all'autorizzazione ceduta.

La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con l'obbligo a volturarla.

Il subentrante deve comunicare l'avvenuto sub-ingresso entro 4 mesi, salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte, ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione nei tempi previsti dalla normativa regionale di cui sopra.

Trascorsi inutilmente tali termini il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività.

In caso di sub ingresso, il subentrante deve mantenere la tipologia merceologica del posteggio come contrassegnata all'art. 9 del presente regolamento.

Art.19

Norme igienico sanitarie

Le caratteristiche degli automezzi attrezzati, adibiti alla vendita di sostanze alimentari, dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministero della Sanità del 03.04.2002 oltre che alle norme dettate dai regolamenti locali di igiene.

Art.20

Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 08/2008 del 31.03.2008, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento e alle relative ordinanze attuative comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

In caso di violazione di particolare gravità o di recidiva il responsabile del settore vigilanza può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore ai 20 giorni di calendario.

La recidiva si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco dei dodici mesi, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

In caso di recidiva reiterata nei dodici mesi è disposta la decadenza del posteggio.

Art.21

Modalità di esercizio della vigilanza

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato, attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

La gestione, il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Commercio.

L'attività di vigilanza è esercitata dagli agenti della polizia locale.

Art.22

Posteggi riservati ai produttori agricoli

Ai produttori agricoli in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 228/2001, sono riservati ai margini del mercato, numero 1 posteggio, che può essere dato in concessione per il periodo stagionale relativo alle produzioni coltivate e massimo per nr. 4 mesi. Allo stesso titolare può essere assegnato il posteggio non più di due volte nell'anno solare, purché fra una concessione e l'altra siano trascorsi almeno 4 mesi. In presenza di più domande relative allo stesso periodo, verrà data priorità alla vendita di prodotti tipici locali (a livello provinciale).

I posteggi non utilizzati dai produttori agricoli sono assegnati per il solo giorno di non occupazione, ai titolari di autorizzazione al commercio su area pubblica con le stesse modalità previste dall'art. 13 del presente regolamento.

TITOLO III

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art.23

Definizione

L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetto al rilascio dell'autorizzazione di cui alla L.R. 08/2008, che abilita l'operatore a svolgere l'attività su tutto il territorio regionale.

L'autorizzazione abilita altresì l'operatore a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale, alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Al medesimo operatore non può essere rilasciata più di una autorizzazione senza che ciò precluda per l'operatore stesso la possibilità di acquisire altre aziende o ramo d'azienda, aventi per oggetto l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Art.24

Limitazioni

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovate ragioni di viabilità, di carattere igienico sanitario o per motivi di pubblico interesse.

Il Sindaco con apposita e motivata ordinanza individua le specifiche aree del territorio in cui l'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato.

Le soste per l'esercizio del commercio in forma itinerante devono essere limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, nr. 25.

Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera, il commercio in forma itinerante è interdetto nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 m. dall'area mercatale o della fiera.

Art.25

Orari

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia di orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.